

Industria e innovazione

- **Specificazione e rafforzamento dei contratti di rete fra le imprese (Art.1)**

L'articolo uno conclude un lungo dibattito sulla configurazione giuridica delle *reti d'impresa*, strumento già prefigurato nel progetto Industria 2015, per rispondere al problema della frammentazione delle imprese di piccole dimensioni. Viene chiarito meglio e rafforzato lo strumento del *contratto di rete* fra imprese, già previsto dalla legge 9 aprile 2009, n. 33¹. Il contratto di rete è una specie di *consorzio*, con forma giuridica alleggerita, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il contratto è finalizzato a obiettivi comuni e concordati fra imprese aderenti; l'organismo di rappresentanza della rete può accedere alle agevolazioni riservate ai distretti, ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, alle innovazioni industriali e promozione del made in Italy, alle agevolazioni previste ².

- **Investimenti produttivi nelle aree in crisi (articolo 2).**

¹ Con il *contratto di rete* due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

- a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
- b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
- c) l'individuazione di un *programma di rete*, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un *fondo patrimoniale comune*, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
- d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
- e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete e' *iscritto nel registro delle imprese* ove hanno sede le imprese contraenti.

² "Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento".

In linea di principio, s'individua nella forma *dell'accordo di programma*³, tra soggetti pubblici e privati, lo *strumento istituzionale* per realizzare efficaci iniziative di reindustrializzazione in *aree* o distretti in situazione di grave e complessa crisi industriale, con significativi riflessi a livello nazionale. L'accordo di programma presuppone l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi. Agli accordi di programma è affidato il coordinamento e la disciplina delle singole azioni da intraprendere, delle operazioni di verifica, fino all'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive.

Si tratta da un lato di una semplificazione, rispetto ad altre forme, come i patti e contratti d'area; dall'altro di un'estensione ad altre possibilità d'intervento. Nelle iniziative sono, infatti, comprese anche: (a) la ristrutturazione di aree o distretti industriali dismessi, da destinare a nuovi investimenti produttivi e (b) la riqualificazione di intere aree in crisi, purché ci siano impatti significativi per la politica industriale nazionale. Le aree e distretti saranno individuati con decreto interministeriale (Lavoro e Sviluppo Economico), con priorità ai siti che ricadono nell'ambito dell'obiettivo Convergenza (regolamento Ce 1083/2006)⁴. L'attuazione degli interventi e l'erogazione d'incentivi è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (ex Sviluppo Italia) .

Il comma 12 elenca una serie di aree o distretti di intervento (fra cui l'internazionalizzazione, l'innovazione industriale, il sostegno alle aree

³ "L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regola gli interventi e gli adempimenti previsti ".

⁴ Secondo il regolamento Ce 1083/2006: le regioni meno avanzate con un rapporto Pil/abitante inferiore al 75% della media dell'Ue allargata

industriali destinate alla dismissione, la valorizzazione della produzione italiana) a cui sono destinate le risorse, non ancora note, delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni previste in favore di attività industriali (Legge 488/1992).

Il comma 13, infine, allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, prevede l'individuazione - in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria per il 2007 - di quelle relative alla *tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente*.

Viene anche estesa, su tutto il territorio nazionale, la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti previsti dalla legge 181/1989 per il settore siderurgico.

- *Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi (articolo 3).*

Quest'articolo tocca due punti, uno già in discussione da molti anni, come il riordino complessivo del sistema d'incentivi, ed il secondo connesso e relativamente nuovo, di un piano da inserire nel DPEF, in cui il Governo nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici *di interesse nazionale*, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico. Il piano dovrà essere approvato dal CIPE entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La sostanza politica dell'articolo è che si cerca di razionalizzare i canali e le procedure d'incentivazione oggi disperse in canali legislativi diversi (programmazione negoziata, sviluppo del territorio, reindustrializzazione nelle aree di crisi, ricerca e innovazione) e di concentrare le risorse disponibili (l'intera operazione è a costo zero) su *effettive priorità*. Il riordino degli incentivi è affidato a uno o più decreti da emanare nel corso di quest'anno.

Si prevede inoltre che il CIPE assegni risorse, se disponibili, fino al limite annuale di 50 milioni di euro al Fondo destinato a finanziare le agevolazioni previste per le zone franche urbane (aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, istituite dalla legge finanziaria 2007), ferme restando, secondo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, le risorse destinate alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma in Abruzzo.

Sono anche previste, se si reperiscano i fondi e in conformità con il diritto comunitario, *forme di fiscalità di sviluppo*, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività d'impresa, da realizzare nelle aree ricadenti nell'obiettivo Convergenza.

- *Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria (articolo 46).*

L'articolo prevede, per i Progetti Innovativi d'Industria 2015, aggiornamenti o modifiche delle cinque aree tecnologiche già prevista (efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni culturali), da predisporre entro il 30 giugno di ogni anno. Di questi progetti, in pista da ormai due anni, sono in fase operativa quelli sull'efficienza energetica (finanziamento dei progetti) e mobilità sostenibile (pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento); per le tecnologie del made in Italy, si è conclusa la fase di presentazione e si aspettano, in base alla valutazione, le graduatorie. Il punto di questo capitolo, possibili modifiche comprese ai progetti, è la lentezza del percorso procedurale e l'effettiva disponibilità di risorse d'incentivazione.

Viene anche annunciata la volontà di affrontare, con norme da emanare, un altro tema annoso, la riforma delle *stazioni sperimentali per l'industria*, entità dipendenti dal Ministro per sviluppo che offrono servizi alle imprese su filiere particolari, come pelli e cuoio. Diventeranno enti pubblici economici, vigilati dal Ministero, con razionalizzazione di tipo organizzativo.

- ***Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese (articoli 5 e 6).***

E' ancora un capitolo di razionalizzazione dell'esistente, compreso nell'agenda degli ultimi tre Governi. Entro un anno, il Governo dovrà emanare uno o più provvedimenti di riordino e coordinamento delle norme su prescrizioni e adempimenti procedurali da rispettare, per realizzare impianti produttivi e svolgere attività d'impresa, stabilendo tempi certi per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alla pubblica amministrazione, compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine. E' prevista anche *l'autocertificazione da parte delle imprese* per procedure che riguardano l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici.

- ***Internazionalizzazione delle imprese (articoli 11, 12, 13, 14,52, 54).***

Gli articoli riguardano il riordino e la razionalizzazione della normativa, con delega al Governo, in materia di internazionalizzazione delle imprese ed enti operanti, come Simest (Società italiana per le imprese all'estero), e Sace (Società assicurazione commercio estero). Si interverrà con decreti legislativi, sentite le regioni.

I nuovi obiettivi riguardano (a) accordi tra enti pubblici e sistema bancario per delle sedi estere degli istituti di credito (b) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero e complementarietà degli incentivi di competenza regionale per le stesse materie (c) integrazione di fondi rotativi regionali autonomi con fondi Simest a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese (d) separazione tra le attività che la società Sace Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente. Potranno essere svolte da organismi diversi e, nelle attività

svolte a condizioni di mercato, potranno entrare, anche, soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto d'interessi.

- *Prodotti contraffatti (articoli 15, 16, 17).*

Sono inasprite le sanzioni, anche penali, per la contraffazione di marchi e brevetti, con carcere da 1 a 4 anni e multa fino a 35mila euro per chi altera o riproduce marchi e diritti di proprietà industriale protetti da brevetto, oppure introduce in Italia e commercia, al fine di trarne profitto, prodotti con segni falsi o alterati.

E' istituito, nella sede del Ministero per lo Sviluppo economico, il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, per migliorare il contrasto della contraffazione a livello nazionale.